PER

D. Pietro Terralavoro, e per le figlie minori del fu D. Saverio di lui german fratello.

IN NAPOLI

MDCCLXXIII.

LLE opposizioni, che si fanno, e si voglion far credere nuove, a D. Pietro, ed alle figlie minori del di costui defunto fratello D. Saverio Terralavoro dall'Avvocato de' Creditori dell' ultimo Barone di Teverola in una Scrittura data fuori nel dì 3. del corrente mese di Maggio, nella causa del majorasco, e fedecommessi de' Baroni di Teverola Andrea, e Pietro Terralavoro seniori: che decider si deve in grado di gravame da' Creditori prodotto; tutto che nuove non sieno, brevemente si risponde.

I. Si dice, che Pietro fondò il majorasco *salvo Regio Assensu*, il quale non curò poi d'impetrare. Si risponde, che la detta clausola è nel principio dell' istrumento di fondazione espressa così: *riserbato però il regio assenso a maggior cautela, quatenus opus sit, da impetrarsi:* la qual clausola non imponeva necessità sotto pena della nullità dell'

 atto,

atto, quando necessità di assenso non ci fosse, come non vi era nel tempo del majorasco, nel quale erasi già fatta a'Baroni la Grazia di fondare sopra i feudi majoraschi, e fedecommessi: e poco prima della detta clausola avea Pietro dichiarato di volersi valere della detta Grazia.

II. Si dice, che Pietro dopo avere instituito il majorasco, e morto Andrea suo padre, ricorse in Regia Camera per la registrazione del Regio assenso sulla refuta fattagli da esso Andrea; e perchè nel memoriale non fece menzione del majorasco, ma solo della refuta, se ne vuol desumere, ch' egli stesso non avesse tenuto conto del suo majorasco.

Si risponde, che se Pietro con atto espresso non poteva distruggere il majorasco da se fatto per atti tra vivi, molto meno poteva distruggerlo per un atto tacito, cioè per non avere parlato del majorasco in detto memoriale. Anzi appunto per fare meglio valere il majorasco, che dipendeva dalla refuta, fece registrare l' assenso, che sulla detta refuta si era ottenuto, temendo, che cadendo forse la refuta per difetto della registrazione, non potesse andare a cadere anche il majorasco. Finalmente qual necessità ci era, che si parlasse del majorasco, il quale avea già l'assenso della Grazia? onde non avea bisogno dell' assenso dell' uomo, di cui avea bisogno la refuta come pazzionata.

III. Si

III. Si dice, che lo stesso Pietro scrisse erede nel testamento Alfonso suo fratello sopra tutti i suoi beni burgensatici, e feudali. Dal che si vuol desumere, che Pietro non tenne conto del suo majorasco, giacchè avendo in detto majorasco compresi i burgensatici, e feudali, se avesse voluto, che in virtù del majorasco fossero pervenuti ad Alfonso, non glieli avrebbe poi lasciati colla qualità di beni ereditarj liberi.

Si risponde, che la formola *sopra tutti i miei beni burgensatici, e feudali*, solita di apporsi per l'usato stile de' Notai, deve sempre intendersi colla tacita apposizione della clausola *si quae, & si qua*.

Si risponde ancora, che quando avesse voluto Pietro col suo testamento distornare il majorasco, l'avrebbe certamente detto nel testamento, non essendo cosa, che come di poco momento poteva omettersi.

Finalmente si risponde, che avendo Pietro fondato il majorasco per atto irrevocabile tra vivi, in virtù del quale sin da quel momento *quaesitum erat jus* a' chiamati, quando anche avesse voluto distornare il majorasco, nol poteva, ed in conseguenza l'atto era nullo.

Al che parimente si aggiunge, che lo stesso Alfonso erede instituito da Pietro nell'inventario, che fece de' di lui beni ereditarj, vi pose solamente duc. 14000., de' quali nell'istrumento del majorasco aveasi Pietro riserbata la libera disposizione, ed

ed espressamente spiegò, che *i detti duc.* 14000. *il detto Pietro si avea riserbati nel majorascato per esso fatto della terra di Teverola in virtù d'istrumento rogato per mano di Notar Agostino Cioffi di Napoli a' 25. Gennaro 1668.*

IV. Si dice, che avendo Andrea fondato un majorasco sul feudo di Torchiarulo con legge, che passando ad Alfonso il majorasco di Teverola, dovesse cedere a Giovanni il feudo di Torchiarulo, o 'l prezzo; pretese nel S. C. Giovanni, che in esecuzione della detta legge gli dovesse Alfonso possessore di Teverola pagare duc. 10000. prezzo di Torchiarulo: al che rispose Alfonso, che possedeva Teverola in virtù dell'investitura, e del testamento di Pietro: onde si vuol desumere, che Alfonso non accettò la fondazione del majorasco, nè mai ne tenne conto.

Si aggiunge, che Alfonso si spedì il preambolo *ex testamento* di Pietro, e Gennaro figlio di Alfonso nell' anno 1685. si fece spedire il preambolo *ab intestato* di Alfonso *in bonis feudalibus, & burgensaticis*. D' onde si vuol desumere, che colla qualità di beni ereditarj liberi intesero Alfonso, e Gennaro di succedere ne' burgensatici, e feudali di Teverola, non già come compresi nel majorasco.

A questi atti de' Chiamati, come ancora ad altri, che si potessero imaginare, si risponde, che la sussistenza de' majoraschi non dipende dalla vo-

lontà

lontà de' chiamati, ma dalla volontà de' fondatori, e della legge, che ha per buona la volontà de' fondatori. Pietro certamente volle apporre a' feudali, e burgensatici di Teverola il vincolo di perpetuo agnatizio majorasco: e la legge, cioè la Grazia, di cui espressamente disse di volersi valere, diè forza a cotesta volontà. Dunque quando anche tutti i chiamati si fossero con un pubblico giurato istrumento dichiarati di non volere stare alla disposizione del majorasco, non perciò anderebbe il majorasco a cadere. Si sa, che per torre alla roba il vincolo apposto da chi volle, e poteva apporlo, è necessaria la giusta causa, e la pubblica autorità del Magistrato, come dalla Prammatica unica *de vinculis tollendis*. E dell'assertiva di Alfonso rispondendo a Giovanni, come di un'assertiva fatta da un litigante, che non voleva pagare, non si può per legge tenere alcun conto.

Oltre a ciò essendo Alfonso, Giovanni, e Francesco intervenuti all'istrumento della fondazione del majorasco, ed avendolo sin da quel tempo accettato per un atto tra vivi, non avrebbero mai potuto per atti contrarj non far valere quel primo atto di accettazione.

Gennaro poi per pubblico atto prese possesso de' burgensatici, e feudali di Teverola *vigore majoratus facti, & ordinati per Dominum Petrum Terralavoro*, ed indi lo confermò nel suo testamento.

Fi-

Finalmente deve avvertirsi, che solo Alfonso, e Gennaro non si fecero spedire il decreto di spettanza, ma per atti equivalenti ebbero per buono, ed osservarono il majorasco di Pietro. Tutti gli altri chiamati, cioè Antonio per morte di Gennaro, Felice per morte di Antonio, e Pietro giuniore per morte di Felice si fecero spedire dalla G.C. il decreto di spettanza.

E quasi tutti i Creditori hanno avuto per vero, e valido il majorasco, costando dagli atti aver eglino sulli loro contratti fatto interporre il decreto *quod expedit*.

Di Casa nel dì 7. del mese di Maggio 1773.

G. P. Cirillo

Per D. Pietro Terralavoro.

IN una *Scrittura* di mero fatto si è dimostrato, che alcuni corpi del Casale di Teverola ad Andrea Terralavoro venduti come feudali erano e sono di lor natura burgensatici. Non potendosi negare il fatto si ricorre al dritto, e si dice, che avendogli Andrea comperati come feudali, ed avendogli come tali rivelati i di lui successori, non può per dritto essere oggi ammesso D. Pietro Terralavoro a dimostrargli burgensatici.

E qual è la Legge, che dica, mutarsi la natura della roba per lo fatto del possessore? Il contrario trovo io ne i Libri del Roman dritto. Ecco quel che scrive Ulpiano nella *L. illicitas 6.* §. 1. *de off. Praes.*, *Veritas rerum erroribus gestarum non vitiatur:* e nella *L. adsumtio 6. ad municip.*, *Adsumtio originis, quae non est, veritatem naturae non perimit; errore enim veritas originis non amittitur*, *nec mendacio dicentis deponitur*. Nota a ciascuno è la differenza tra 'l possessorio, e 'l petitorio. Nel giudizio di mero possesso fanno i rilevj pruova pre-

ſuntiva della feudalità: e la ragione è queſta, perchè nel poſſeſſorio non la natura della coſa, ma 'l ſolo ultimo ſtato ſi attende. Al contrario, perchè nel petitorio aſſi a giudicare della natura della coſa, ch'è invariabile, ed in ogni tempo, ed in qualunque caſo è la ſteſſa, non già del ſolo ultimo ſtato, la pruova preſuntiva naſcente da' rilevj può aver luogo nel ſolo caſo, che non ſi faccia altra contraria pruova: quandochè poi chiaramente ſi provi, che 'l tale, o 'l tal corpo non fu dato dal Principe *in feudum*, ma ſi acquiſtò per conceſſione, o vendita fattane da un privato, che pieno dominio ne avea, de' pagamenti fatti di rilevj, e di adoe non è da tener conto, come di pagamenti fatti per errore: e cede allora la preſunzione alla verità. Ciò ſi conferma per una belliſſima Deciſione, di cui ci rende teſtimonianza il Capano *De jure relev. p. 4. q. 7. n.* 15. Nella conceſſione fatta di alcune rendite a Galeazzo di Tarſia *aderant clauſulae praegnantes cum R. aſſenſu, & quod regiſtrentur in quinternionibus R.Camerae*, e (quel che più importava) *Fiſcus reperiebatur in poſſeſſione exigendi ſervitium:* e pure *fuit deciſum, eſſe in burgenſaticam conceſſionem*, perchè oſſervata la carta dell'acquiſto ſi conobbe, che dal bel principio non ſi era a quelle rendite eſpreſſamente data la qualità feudale.

Mi ſi oppone il Capitolo *Si quis per triginta*, che nella edizion fatta da Giacomo Cujacio de i Libri

bri del jus feudale comune è sotto il titolo *De praescriptione feudi longissima*. Quivi è scritto, *Si quis per triginta annos rem aliquam ut feudum possedit, & servitium Domino exhibuit, quamvis de ea non sit investitus, praescriptione tamen triginta annorum se tueri potest*. Poichè dunque dal dì della morte di Andrea sino a tempi a noi vicini, non che per soli 30 anni, sonosi per que' corpi, che ora si dicono burgensatici, pagati al R. Fisco i rilevj, è già prescritto il jus di pretendere, che sieno burgensatici.

Si risponde, che 'l caso, di cui si tratta nel suddetto Capitolo, non ha che fare col nostro. Il caso di quel Capitolo è di due privati, de' quali l'uno sia stato investito, ed abbia acquistato l'utile dominio, l'altro l'abbia semplicemente posseduto per 30 anni prestando al Principe, che n'è 'l padrone diretto, il servizio feudale. In tal caso si dice, che volendo il primo vendicare il feudo, vien dal secondo escluso per la prescrizione di 30 anni: onde nel caso del Capitolo la roba non muta natura, di burgensatica divenendo feudale per la prestazione dell' adoa, ma semplicemente muta padrone ritenendo l' antica natura. Or che ha che fare cotesto col caso nostro, nel quale si pretende che per la semplice prestazion de' rilevj nel corso di 30 anni abbia il corpo mutata natura, e di burgensatico sia divenuto feudale?

Che debba il testo feudale intendersi così, si prova

per le parole istesse del testo, le quali per la seconda volta trascrivo. *Si quis per triginta annos rem aliquam ut feudum possedit, & servitium Domino exhibuit, quamvis de ea non sit investitus praescriptione tamen triginta annorum se tueri* potest. Non ci è parola, che possa convenire al Regio Fisco: nè ci è parola, che non sia propria di un privato, che possegga la roba altrui. Si parla di chi *per triginta annos POSSEDIT*: il che non può convenire al R. Fisco, perchè in tutto il tempo, nel quale sonosi da i successori di Andrea pagati i rilevj, sono stati que' corpi sempri posseduti dal Barone, non già dal Regio Fisco. Nè si può dire, che per l' esazione de' rilevj possedesse in un certo modo il Regio Fisco i corpi rivelati; poichè nella enfiteusi, da cui ben si argomenta a i feudi, la esazione de' canoni non fa, che 'l padron diretto, e non la enfiteuta possegga il fondo. Si parla di chi *rem possedit UT FEUDUM*. E chi non sa, che 'l possedere la roba colla qualità feudale è proprio del solo privato, e che quanto dal R. Fisco si possiede, tutto è allodio? Si parla di chi possedendo il feudo *exhibuit Domino servitium:* e 'l Regio Fisco per le robe, che possiede, non presta servizio feudale, perchè 'l presterebbe a se stesso. Si parla di chi possiede la roba, *quamvis de ea non sit investitus*, supponendosi che un' altro, che non la possiede, ne abbia l' investitura: il che non si può dire del Regio Fisco, il quale

non

non prende investitura, nè riconosce padron diretto. Non è dunque da dubitare, che parla il Capitolo di due privati, de' quali l'uno abbia il titolo della investitura, l'altro il titolo della prescrizione. Non altrimente è stato inteso dagli Scrittori del jus feudale, e nominatamente dal nostro Andrea d'Isernia, e dal nostro Matteo degli Afflitti: e (quel che più importa) così fu inteso dall'Imp. Federigo II, che formò di esso una Costituzione, che comincia *Consuetudinem pravam*, e sta sotto il titolo *De rei actione*, *&* *exceptione*. Prima dell'Imp. Federigo non si prescriveano per qualunque tempo i feudi. Cotesta consuetudine abolì l' Imperadore colle seguenti parole, *Praecipimus*, *eum*, *qui in posterum triginta annis feudum integrum*, *vel quotam partem feudi*, *de quo certum*, *&* *designatum servitium nostrae Curiae*, *vel cuilibet alii debetur*, *continue & sine interruptione civilis*, *vel naturalis temporis*, *vel minoris aetatis adversarii praesente etiam in Regno adversario possederit*, *in perpetuum fore securum: actionem ei contra quemlibet possessorem*, *si a possessione ceciderit*, *&* *exceptionem contra petentem quemlibet indulgemus:* le quali parole non possono altrimente intendersi, che di due privati: e'l notò Matteo degli Afflitti riepilogando la Costituzione così, *INTER PRIVATOS praescribitur feudum*, *vel ejus quota per possidentem illud*, *vel illam spatio triginta annorum:* nè lasciò di notare nel Comen-

to,

to, che fece ſul teſto del jus comune feudale, e ſul teſto di Federigo, che trattano tutti e due lo ſteſſo caſo, cioè 'l caſo di due privati, l' uno de' quali abbia il titolo della inveſtitura, l' altro il titolo della preſcrizione tricennale.

Che ſe coteſti due teſti foſſero applicabili al caſo noſtro, per eſſi altro non s' indurrebbe, ſe non che una ſemplice preſunzione. E di fatto Matteo degli Afflitti comentando la d. Coſtituzione dice nel *num.* 2, che 'l poſſeſſore preſcrive, *quia PRAESUMITUR legitime inveſtitus:* e più giù chiama la detta preſcrizione *praeſumtam inveſtituram:* e ſi sa, che tutte le preſunzioni han luogo nel dubbio, e debbono cedere alla verità, la quale nel caſo noſtro riſulta dalla eſibizione degli acquiſti particolari de' corpi.

Nè, ſe da' rilevj vogliaſi trarre argomento di acquieſcenza de' ſucceſſori di Andrea Terralavoro, può queſta alterar la natura de' corpi rivelati in pregiudizio di D. Pietro Terralavoro: nè acquieſcenza vi è ſtata, poichè ſonoſi rivelati que' corpi come feudali per una mera neceſſità, giacchè come feudali ſi eran comprati; ed appena che ne fu fatta la compra, Andrea Terralavoro ricorſe al Magiſtrato dolendoſi di eſſere ſtato nella compera ingannato, e da lui, e da' di lui ſucceſſori fu compilato un termine ſulla qualità burgenſatica di eſſi.

E non è da omettere, che quando anche poteſſero i detti teſti eſtenderſi al caſo noſtro, aver potreb-

trebbero luogo, dove la prescrizione si regolasse col solo jus Civile, che nella prescrizione di 30. anni non richiede nè titolo, nè buona fede; non dove si regola col jus Canonico, che in qualunque tempo sopravvenga la mala fede, vuol che torni la roba al vero padrone. Or nel nostro Regno non si dubita, che in tutte le prescrizioni richiedesi il giusto titolo, e la buona fede, e che la mala fede sopravegnente in qualunque tempo le interrompe, e non le fa valere secondo le massime del jus Canonico confermato espressamente da S. M. C., quando ordinò, che si osservasse per Legge la Decisione fatta dal S. C. a quattro Ruote circa le prescrizioni: e si vuol notare, che dicendosi in detta Decisione *in quocumque Regni foro* si comprese ancora il Tribunale del Regio Fisco. Ma sin da i tempi di Matteo degli Afflitti lo stesso osservavasi nel nostro Regno: e per cotesto motivo non tenne Matteo degli Afflitti alcun conto nè del testo del jus feudale, nè della Costituzione di Federigo. Chiudano questa *Scrittura* le parole di Matteo degli Afflitti. Nel Comento sul Capitolo *Si quis per triginta not.* 1. *num.* 3. scrisse, *Ista possunt esse vera de jure Civili, quod non consideravit Paradisum, & Infernum; sed de jure Canonico dico, quod malae fidei possessor nullo tempore praescribit.* Nel Comento sulla Costituzione *Consuetudinem num.* 7. della detta prescrizione di 30. anni scrisse,

Fuit

Fuit inventa ab Imperatoribus, qui non considera-verunt nec Infernum, nec Paradisum; sed secundum jus Divinum possessor malae fidei nullo tempore praescribit propter peccatum, quia retinet cum mala fide rem, quae est alterius.

Di Casa nel dì 8 del mese di Febbrajo
dell' anno 1773.

G. P. C.

Giovanni Pasqual Cirillo